

Codice A1802B

D.D. 8 ottobre 2025, n. 1951

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di "Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 KV per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico e della linea elettrica interrata MT".



ATTO DD 1951/A1802B/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di “Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l’impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 KV per la costruzione ed esercizio dell’impianto elettrico e della linea elettrica interrata MT”, nel Comune di Dogliani loc. Gombe (CN) ad istanza di E-distribuzione S.p.A. -Rif. ATENA 56588406. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

In data 07.05.2025, nota prot. n. 520777, ns. prot. n. 21731 del 12.05.2025, e successiva integrazione del 21.05.2025 prot. n. 590551, ns. prot. n. 23605 del 22.05.2025, la Società e-distribuzione SpA, Società con unico socio, sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Piemonte e Liguria - Programmazione e Gestione – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Borgaretto, via Rondò Bernardo 26, 10092 Beinasco (TO), della Società di gestione del servizio elettrico, in persona della Responsabile Silvia Paleologo, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL. GG. Nazionali di cui al Decreto MITE 20.10.2022 di “Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l’impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 KV per la costruzione ed esercizio dell’impianto elettrico e della linea elettrica interrata MT”. L’opera è localizzata nel comune di Dogliani loc. Gombe (CN).

L’impianto in esame risulta composto da:

- n. 1 cavo sotterraneo MT, con tensione nominale pari a 15 kV

Il progetto consiste nella Costruzione ed esercizio dell’impianto elettrico e della linea elettrica interrata MT per una lunghezza pari a 470 metri; nello specifico, riguarda la posa di 1 cavo di media tensione 15 KV indispensabile per allacciare un utente con passaggio su strada interpoderale

denominata “dei Noli”, distinta dal mappale 460 del Foglio 37 di proprietà del Comune di Dogliani, e a servizio dei proprietari dei fondi confinanti con la strada (cd. “frontisti”), già costituitisi in consorzio, come descritto nella Relazione tecnica allegata all’istanza.

Il proponente dichiara altresì che l’impianto *de quo*, verrà realizzato ed esercito nel rispetto della normativa tecnica vigente, compresa quella relativa ai limiti di esposizione dai campi elettromagnetici. In particolare, secondo quanto previsto dal DM 29 maggio 2008 e s.m.i.

Il progetto in oggetto è escluso dal procedimento di valutazione di Impatto ambientale ai sensi dall’applicazione della L.R. 13/2023 e s.m.i.

La zona nella quale insisterà l’infrastruttura in oggetto non risulta sottoposta a vincoli rilevanti.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l’ammissibilità dell’istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 17.07.2025, la Comunicazione prot. n. 24946/A1802B del 30.05.2025, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indicazione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

La conclusione positiva del procedimento veniva subordinata all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l’infrastruttura in oggetto la Società E-distribuzione Spa richiedeva la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità delle aree coinvolte, ai fini dell’esproprio, ovvero asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti. Pertanto, veniva disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, riferite alla strada interpoderale denominata “dei Noli”, (che solo in parte risulta catastalmente di proprietà del Comune di Dogliani al Catasto Terreni del Comune di Dogliani, Foglio 37, Mappale 460), posta al servizio, quale strada ad uso pubblico consortile, dei suddetti proprietari cd “frontisti”, costituitisi in consorzio, titolari delle particelle: 202, 345, 570 sub 2, sub 3, 220, 221, 222, 224, 225, 459, 461, 462, 590, 394, 471 sub 2, sub 3, sub 4, sub 6, sub 7, 301, 378, 445 sub 1, sub 2, 216, 381, 597, 598 sub 5, sub 6, sub 7), nel rispetto e con le modalità previste dagli artt. 11 c. 2, 16 c. 4 e 52-*quater* del D.P.R. 327/2001, dell’avviso dell’avvio del presente procedimento, con raccomandata A/R o PEC, ai fini del loro eventuale intervento nel procedimento.

La conclusione del procedimento veniva, infine, stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Si riportano di seguito i contributi e pareri, anche in seguito alla documentazione integrativa prodotta dalla Società richiedente, con nota prot. n. 05900551 del 21.05.2025, n. 0837135 del 14.07.2025 e n. 1213311 del 30.09.2025, dei seguenti Enti:

- Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata. Espropri-usi civici con lettera prot. n. 30715 del 02.07.2025 per quanto di competenza, rilevava quanto segue:

“(…) *in materia di usi civici*:

- *il comune di Dogliani (CN) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l’esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria con Decreto del Commissario agli usi civici del 06 maggio 1939 ai sensi dell’art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927;*
- *l’art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che “...sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell’art.118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico..”:*
- *le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l’assenza, di aree gravate da uso civico devono riguardare **tutti i terreni interessati dall’intervento, comprese le opere di connessione, le aree di cantiere e le sue servitù**;*
- *gli interventi eventualmente da effettuarsi su terreni soggetti a vincolo di uso civico necessitano di una **preventiva autorizzazione regionale**, non ricompresa nel procedimento in parola, pertanto, qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l’Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza per l’acquisizione del*

parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009 e nelle modalità di cui al Titolo III capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

- *ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico che comporti il depauperamento sotto il profilo ambientale dei terreni o ne comporti il mutamento della destinazione d'uso, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;*

- *tutti gli atti attestanti la presenza, ovvero l'assenza di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi; inoltre:*

-gli atti emanati dal 1924 al 1977 sono reperibili, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Tribunale di Torino in C.so Vittorio Emanuele II, 127 (..) :

-gli atti di competenza Regionale, emanati dal 1978 e per gli anni successivi, sono reperibili, previa richiesta di accesso agli atti preses questo Ufficio (per presentare richiesta di accesso documentale <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico/moduli-fac-simili-per-presentare-una-richiesta-accesso>)

- *i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 , comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni e i pareri di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.*

In materia espropriativa:

- *il progetto di realizzazione di infrastruttura elettrica ricade su aree di proprietà del Comune di Dogliani (CN), qualora l'Amministrazione comunale e il proponente non riuscissero/volessero firmare l'atto di servitù volontaria sarà necessario chiedere il rilascio del provvedimento di asservimento coattivo di elettrodotto inamovibile ed occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001;*
- *dopo il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte di codesto Settore il proponente dovrà presentare istanza di occupazione temporanea e di asservimento inamovibile ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., completo di planimetria catastale con legenda nella quale è evidenziata la larghezza delle fasce di asservimento/occupazione temporanea, nonché eventuali ulteriori elaborati ritenuti necessari per la stima delle indennità;*
- *sarà cura di questo Ufficio trasmettere al proponente, in seguito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, i fac-simile dell'istanza e degli allegati di cui sopra;*
- *qualora, dalle verifiche effettuate, i terreni da occupare risultassero gravati da uso civico, questo Ufficio non potrà rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea, ex art. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. prima che l'Amministrazione comunale abbia adempiuto a quanto previsto in materia di usi civici.”*

- SNAM rete gas S.p.A., Distretto di Carmagnola con Prot. DINOCC.CG.2025.99.AGA del 29.07.2025: “Con riferimento alla Vs. pari oggetto inviata tramite posta certificata il giorno 30 MAGGIO 2025 -Protocollo n. 00024946/2025, limitatamente all'area citata, SNAM S.P.A. (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che, i Vs. lavori di posa cavidotti e le opere indispensabili per le stesse non interferiscono con i metanodotti di propria competenza.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente

al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta...".

- Nulla osta di Aeronautica Militare prot. n. M_D AMI001 REG2025 0057575 16.07.2025, come segue: "1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. lo 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra".

- Nota di riscontro di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ENAC-ANO-06.06.2025-0080404-P di richiesta di integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza, come segue: "...In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di Enac potrà esprimere il proprio parere esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.

Al Responsabile dell'istruttoria si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale

asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione).

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13km dall'aeroporto civile più vicino;
- ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino ed aventi superficie superiore a 500 m²;
- impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Enac).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità".

-La Direzione Ambiente, Energia e Territorio -Settore Tecnico Piemonte Sud con nota prot. n. 85880 05.06.2025 comunicava la propria non competenza, riferendo quanto segue:

"In data 03/06/2025 (ns. prot. n. 00084339), per le esigenze in oggetto, è pervenuta al Settore scrivente la richiesta di invio delle osservazioni di competenza.

Da quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale e da approfondimenti condotti sulle cartografie regionali a disposizione, tenuto conto che l'area oggetto di intervento non è vincolata ai sensi della L.R. 45/1989 e non è interessata da copertura boscata, si ritiene tale pratica non di competenza del Settore scrivente".

- TERNA Rete Italia con comunicazione prot. n. 69274 del 10.06.2025 in seguito all'analisi della documentazione presentata, riferiva quanto segue:

"Non sono presenti elettrodotti di competenza di TERNA interferenti nell'area interessata ai lavori in oggetto, ovvero non sono presenti linee elettriche aeree a **distanza inferiore di 105m e non sono presenti linee interrate AT** appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale".

-Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, con lettera prot. n. 00122345 del 18.06.2025, comunicava quanto segue: "... Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 48/2024 (G.U. n.87 del 13.04.2024), sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare viene sostituito l'articolo 56, con conseguente eliminazione del Nulla Osta del Ministero per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate.

In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, v. fac-simile allegato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale

competente di questo Ministero, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall'atto di sottomissione (solo per condutture elettriche).

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 4 dell'art. 56 novellato prevede che il Ministero vigila ed esercita controlli a campione sulla realizzazione dei progetti.

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Infine, il comma 7 precisa che per le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive – 00144 ROMA – PEC: dgtel.div08@pec.mimit.gov.it .

Si chiede al Responsabile del Procedimento di voler verbalizzare quanto sopra esposto nella conferenza in oggetto”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Viste le integrazioni documentali prodotte dalla Società istante, come richieste dai sopramenzionati Enti, in particolare: -nota prot. 0837135 del 14.05.2025, con allegata Dichiarazione asseverata per MIMIT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii., sulla presenza di interferenze delle condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate con le reti di comunicazione elettronica, corredata da Relazione Tecnica, elaborato progettuale (Tavola catastale) ed Atto di sottomissione;

-nota prot. n. 1213311 del 30.09.2025, contenente la Dichiarazione asseverata del professionista incaricato di esclusione dall'iter valutativo riferito da ANAC, in quanto trattasi di opere relative alla posa di conduttura elettrica interrata e contenente la Dichiarazione che l'intervento è ubicato oltre 6 Km dall'aeroporto di Cuneo sito in frazione Levaldigi nel territorio comunale di Savigliano.

Dato atto che la Società proponente, eseguite le comunicazioni di rito ai privati ai sensi degli artt. 11 c. 2, 16 c.4 e 52bis D.P.R. 327/2001, con Racc. A/R n. 0961023, n. 0961032 e n. 0961033, tutte dell'08.08.2025, riscontrava in toto le osservazioni dei privati proprietari dei beni immobili censiti a Catasto al Fg. 37 part. 471, sub 2,3,4,6,7; al Fg. 37 part. 371 e 378; al Fg. 37 part. 222, 224, 225, 459, 461, 462, 590, 394, quali “frontisti” della strada interpoderale “dei Noli” (di cui si precisa che solo la part. 460 del Fl. 37 risulta di proprietà del Comune di Dogliani), impegnandosi come segue: la posa dei cavi sarà eseguita secondo il tracciato che risulta dal progetto e nell'osservanza delle norme contemplate nel DM N°449 del 21.03.1988 e delle prescrizioni CEI 11-17 fascicolo 8402 con una profondità rispetto al piano stradale conforme alle norme tecniche e di legge in materia; il ripristino della pavimentazione sarà eseguito a perfetta regola d'arte con assunzione di ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori; prima dell'esecuzione dei lavori verrà eseguito

l'accertamento della presenza nel sottosuolo dei sottoservizi: verrà corrisposta l'indennità prevista dall'art 44 del dpr 327/2001; verrà garantito l'accesso giornaliero con avviso degli orari di lavorazione del cantiere e gli eventuali provvedimenti di chiusura strada; gli eventuali danni subiti durante la fase di allestimento e realizzazione degli impianti elettrici saranno valutati e liquidati separatamente.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi prima in forma semplificata ed in modalità asincrona, poi in modalità sincrona, anche tenendo conto delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- D.P.R. n. 616/1977 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- l.r. n. 7/2005 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;

determina

1. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la “ *Autorizzazione unica regionale a costruire, esercire e modificare la rete e l'impianto di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, alla tensione di 15 KV per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico e della linea elettrica interrata MT*”, nel Comune di Dogliani loc. Gombe (CN). -Rif. ATENA 56588406

2. di stabilire che ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

3. di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all'esercizio della suddetta infrastruttura elettrica.

4. la Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati e individuati nel N.C.T.

del Comune Dogliani (CN) riferiti alla strada interpoderale denominata “dei Noli”, (che solo in parte risulta catastalmente di proprietà del Comune di Dogliani al Foglio 37, Mappale 460) posta al servizio, quale strada ad uso pubblico consortile, dei proprietari cd. “frontisti”, costituitisi in consorzio, titolari delle particelle: 202, 345, 570 sub 2, sub 3, 220, 221, 222, 224, 225, 459, 461, 462, 590, 394, 471 sub 2, sub 3, sub 4, sub 6, sub 7, 301, 378, 445 sub 1, sub 2, 216, 381, 597, 598 sub 5, sub 6, sub 7), come risulta dalla documentazione progettuale presentata ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell’infrastruttura, nel rispetto delle loro osservazioni riscontrate dalla Società istante come riportato in premessa.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società e-distribuzione SpA dovrà presentare al Settore regionale competente, i piani particellari con l’elenco dei proprietari sulle aree private cd “frontisti”, riferite alla strada interpoderale denominata “dei Noli” su cui insisterà l’opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini di legge ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell’entrata in esercizio delle opere.

11. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell’infrastruttura elettrica tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.

15. La Società e-distribuzione SpA è incaricata di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come per legge.

16. La Società e-distribuzione SpA dovrà dare comunicazione, mediante Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, della data di adozione del presente provvedimento agli intestatari degli

immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe